



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano CIVILE

Il G.D. dott. ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento di liquidazione dei beni n. **80 /2018**

rilevato che, in seguito all'istanza depositata in data da  
(C.F. con l'ausilio dell'OCC

rilevato che in data 16.05.2018, il predetto OCC ha depositato la propria relazione in ordine alla richiesta liquidazione del patrimonio dei debitori;

considerato che – secondo quanto previsto dall'art. 14-*quinquies* l. 3/12 e s.m. – la procedura di liquidazione può essere avviata solo se la domanda depositata dai ricorrenti soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-*ter* l. 3/12 e non siano stati compiuti atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto che la suddetta domanda è stata depositata presso il Tribunale competente, attesa la residenza del ricorrente in e che la stessa domanda è stata corredata dalla documentazione richiesta a norma dell'art. 9, commi 2 e 3 l. 3/12;

rilevato che alla predetta domanda di liquidazione è stato allegato l'inventario dei beni dei debitori, nonché una relazione particolareggiata dell'OCC, dalla quale risulta il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 14-*ter*, comma 3, l. 3/12;

considerato che la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale di parte ricorrente;

considerato che deve procedersi alla nomina del liquidatore;

considerato che, pur essendo designabile quale liquidatore l'OCC, appare opportuno designare altro professionista;

*P.Q.M.*

Visto l'art. 14-*quinquies* l. 3/12 così provvede:

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione di (C.F.
2. nomina liquidatore la Dott.ssa
3. dispone che sino alla chiusura della presente procedura non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul

